

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Adempimenti e sanzioni

Roma,

ASSOTELECOMUNICAZIONI C/O ASSOTELECOMUNICAZIONI VIA BARBERINI 11 00187 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-64/2013
Associazione/Ordine ASSOTELECOMUNICAZIONI
Codice Fiscale 97290240585
Istanza presentata il 30/08/2013

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 21-bis del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

## **QUESITO**

ASSOTELECOMUNICAZIONI chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 21 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto nel decreto Iva dall'art. 1, comma 325, lett. e) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che consente l'emissione di fatture con modalità semplificate in caso di importi non superiori a cento euro individuando i requisiti minimi che le fatture devono possedere.

L'istante chiede, con particolare riferimento alle indicazioni previste dalla lettera e), se nella fattura emessa in modalità semplificata possano essere indicati in alternativa tra loro gli elementi identificativi del cessionario/committente e se la ricezione da parte dello stesso soggetto di un documento che non contenga l'indicazione della partita Iva o del codice fiscale sia o meno preclusiva del diritto alla detrazione dell'imposta.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non prospetta alcuna soluzione.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il nuovo articolo 21-bis, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, come introdotto dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), prevede che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro può essere emessa in modalità semplificata, con l'indicazione di alcune informazioni specificatamente elencate nelle lettere dalla a) alla h) del comma 1 dello stesso articolo.

In particolare, nella lettera e), con riferimento ai dati identificativi del cessionario/committente viene richiesta l' indicazione della "ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento".

Al riguardo, da una chiara interpretazione letterale della norma, emerge che il legislatore ha inteso prevedere una possibilità alternativa: il contribuente può indicare nella fattura semplificata gli elementi "tradizionali" di cui al primo periodo

della lettera e) del richiamato articolo 21-bis (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, se lo ritiene più agevole, può riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento.

In entrambi i casi il cessionario/committente conserva il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata in rivalsa dal cedente/prestatore.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta